

Ne' Contratti di Noleggio detti comunemente a Scanfo, dovrà chiaramente esprimersi il tempo fermo, e quello di rispetto, il prezzo relativamente ad essi tempi convenuto, il Capitano, il numero de' Marinari, il buon stato, e l'allestimento del Bastimento; esprimendo anche, ch' esso farà provveduto di Piloto, onde evitar qualunque pretesto per le Sicurtà, che si fossero toccate nelle Piazze del Ponente.

Ne' suddetti Contratti, quando non si fossero ommesse l'espressioni di riservare la Camera per il Capitano, il Sotto-Cassero per i Marinari, il luogo per le Gomene, e la Dispensa per le Vettovaglie, si dovranno null'ostante intendere sempre riservati essi luoghi, come si è stabilito anche coll' Articolo 54.° del Titolo Capitanj.

Le Spese de' Porti, Consolati, ed Ancoraggi de' Bastimenti noleggiati a Scanfo, che viaggiassero per il Ponente, dovranno esser sempre a peso del Noleggiatore; se però ne' Contratti non vi fosse patto in contrario.